

Regione Siciliana



Presidenza

L'Assessore

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina dell'impiego presso l'amministrazione regionale

ART. 1

(Ordinamento del personale dell'Amministrazione regionale)

1. Il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale è distinto in dirigenti, di prima, seconda fascia e dipendenti del comparto distinti nelle categorie previste dai rispettivi Contratti Collettivi di Lavoro.

2. La terza fascia dirigenziale rimane ad esaurimento.

3. L'accesso e l'inquadramento alle fasce dirigenziali sono disciplinati, in relazione agli incarichi conferiti dall'Amministrazione Regionale per le strutture previste dall'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, la legge 4 marzo 2009 n.15 e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 e loro successive modifiche ed integrazioni.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, i dirigenti della terza fascia sono inquadrati nella seconda fascia, previo concorso per titoli, nei limiti del contingente dei posti previsti nella dotazione organica di cui all'art. 2, senza che tale inquadramento comporti oneri aggiuntivi per la Regione.

5. Nel triennio successivo all'inquadramento di cui al comma 4, i posti di dirigenti di seconda fascia che si rendono vacanti vengono coperti mediante

pubblico concorso per esami e sono riservati, per il 50 per cento, ai dipendenti regionali muniti di laurea nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 4 marzo 2009, n. 15 e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Esaurita la fase di prima applicazione, gli incarichi di Dirigente generale, Dirigente preposto a strutture intermedie o uffici equiparati, vengono conferiti prioritariamente ai dirigenti regionali appartenenti alla prima e alla seconda fascia.

6. Gli altri incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai Dirigenti di terza fascia, sino ad esaurimento della medesima.

Per gli incarichi agli esterni, di cui all'art. 9 comma 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, trova applicazione quanto previsto dai commi 6, 6 bis e 6 ter dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

7. Il ruolo dei dirigenti è articolato in sezioni, avuto riguardo al titolo di studio posseduto ed all'esperienza professionale maturata.

8. Il personale del Corpo Forestale della Regione rimane disciplinato dalle norme specifiche di riferimento.

ART. 2

(Dotazione organica)

1. Il numero dei posti complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale con qualifica dirigenziale e per ciascuna delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo dell'Amministrazione regionale, con esclusione del personale non dirigenziale appartenente al Corpo Forestale della Regione, è in atto stabilito, fino a nuova determinazione con le procedure di cui al comma 2, nella tabella A) annessa alla presente legge.

2. La rideterminazione periodica della dotazione organica è effettuata con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sulla scorta delle proposte dei competenti dirigenti generali che individuano i profili professionali

necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto nella tabella A) e di contrazione della spesa complessiva.

TABELLA A

Categoria D	5.600
Categoria C	4.600
Categoria B	2.600
Categoria A	2.800
Totale personale del comparto non dirigenziale	15.600
Dirigenti 1a fascia	38
Dirigenti 2a fascia	960
Dirigenti 3a fascia	1.000
Totale Dirigenti	1.998
Totale personale	17.598

ART. 3

(Redistribuzione personale regionale)

1. In fase di prima applicazione la determinazione delle singole dotazioni organiche di dettaglio di ciascun ramo dell'Amministrazione centrale e periferica è effettuata dall'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei processi di semplificazione, di decentramento e riduzione di personale, ivi compresi i processi previsti dalla presente legge.

2. In caso di sovrannumero di personale rispetto alle singole dotazioni organiche di cui al comma 1 presso gli Uffici dei rami dell'Amministrazione

centrale e periferica, il personale è trasferito dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, nell'ambito della medesima provincia presso quegli uffici in cui risultano vacanze di posti in organico, sulla base di criteri generali stabiliti dall'Amministrazione regionale nei successivi tre mesi, sentite le organizzazioni sindacali, ovvero su istanza di parte anche in uffici siti in provincie diverse da quella di assegnazione.

3. Il personale in sovrannumero è altresì trasferito d'ufficio dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale in uffici regionali ricadenti in province differenti da quella di assegnazione che presentino carenze di organico o in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, sulla base di criteri generali stabiliti dall'Amministrazione regionale, sentite le organizzazioni sindacali e previo riconoscimento di una indennità mensile di disagiata residenza, per il periodo di un biennio, a valere sul Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni o sul fondo per il finanziamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale.

4. In ogni caso, nel medesimo ambito provinciale e per specifiche esigenze organizzative, previamente determinate con decreto presidenziale, il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica può disporre l'assegnazione temporanea di contingenti di personale regionale, ivi compreso il Corpo Forestale, ad altro ufficio o ad altre mansioni purché corrispondenti alle categorie di appartenenza e senza pregiudizio del trattamento economico fisso e continuativo in godimento e comunque per un periodo non superiore ad un triennio.

5. Definite le superiori procedure, ove sussistano eccedenze di personale, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34bis del decreto legislativo 165 del 2001, Il periodo temporale di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo 165 del 2001 è fissato in trenta mesi.

ART. 4

(Blocco delle assunzioni, turn-over e utilizzazione del personale regionale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, è fatto divieto all'Amministrazione regionale, agli enti locali, agli enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione, alle società a prevalente o totale capitale pubblico regionale e locale di procedere a nuove assunzioni di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'anno 2010. Per gli enti locali è ammesso il ricorso alla mobilità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Nel triennio 2011 - 2013 l'Amministrazione regionale provvede al reclutamento nei propri ruoli, di personale in percentuale non superiore a un terzo di quello cessato dal servizio nell'anno precedente, sulla base di un piano dei fabbisogni delle figure professionali necessarie, proposto dall'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e approvato dalla Giunta Regionale, acquisite le proposte dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali. Resta fermo quanto previsto dall'art. 56 del decreto legislativo 165/2001, relativamente alle quote di accesso da riservare al concorso pubblico e al personale interno.

3. Per il personale appartenente alla categoria A - operatore, e alla categoria B – collaboratore, il divieto di cui al comma 1 si estende anche agli anni 2011, 2012 e 2013.

4. Per il triennio 2011 – 2013, fermo restando quanto previsto dal titolo IV della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, è fatto divieto agli enti locali, agli enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione e alle società a prevalente o totale capitale pubblico regionale e locale di reclutare personale o stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, se non previa verifica della possibilità di utilizzare, anche a tempo parziale, per un biennio, rinnovabile una sola volta, il corrispondente personale regionale in sovrannumero o che ne faccia richiesta e su autorizzazione espressa dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con corresponsione del trattamento fondamentale a carico dell'Amministrazione regionale e del trattamento accessorio da parte dell'Ente o società utilizzatrice, previo congelamento del relativo posto nelle rispettive dotazioni organiche, ove non si tratti di personale regionale soprannumerario.

5. L'interessato, decorso un biennio, ha diritto a conseguire la trasformazione dell'utilizzazione in inquadramento definitivo nella dotazione organica dell'ente o società utilizzatrice e il relativo trattamento fondamentale continua a essere corrisposto dalla Regione per un ulteriore anno.

6. Le disposizioni di cui sopra possono essere derogate, per fattispecie del tutto particolari predeterminate con decreto presidenziale, da specifici provvedimenti del Presidente della Regione, assunti previa delibera della Giunta regionale.

7. Le disposizioni limitative in materia di assunzioni negli enti locali e negli enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori rientranti nel regime transitorio dei lavori socialmente utili purché non determinino oneri aggiuntivi. E' tuttavia soggetta a espressa autorizzazione della Giunta regionale l'instaurazione, nelle pubbliche amministrazioni interessate, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato relativi al personale di cui al periodo precedente.

8. Al fine del contenimento della spesa del personale regionale e di assicurare il rispetto delle misure previste dal patto di stabilità, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i compensi dovuti da terzi al personale dirigenziale per gli incarichi di cui all'articolo 13, comma 4 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10, confluiscono nella misura stabilita dall'art. 2, comma 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 nelle risorse destinate al rinnovo dei contratti collettivi della dirigenza.

ART. 5

(Disposizioni urgenti in materia di riduzione degli organici e contenimento della spesa)

1. I dipendenti regionali, per gli anni 2010 e 2011, possono chiedere di essere esonerati dal servizio con le modalità e nei termini previsti dall' art. 72, commi 1, 2 , 3 , 4 e 5 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. A tutto il personale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 1986, n. 21 si applicano le norme, in materia di perequazione automatica al costo della vita, previste dall'art. 59, comma 13, della legge 30 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni. E' abrogato l'art. 36 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

3. Al fine di favorire il processo di snellimento e riorganizzazione della struttura amministrativa della Regione Siciliana, e la riduzione della dotazione organica, in deroga a quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 21/86 e dall'art. 20, comma 3, della l.r. 21/03, i dipendenti regionali in possesso del requisito minimo di anni 25 di anzianità contributiva e 50 di età anagrafica alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 30 per cento di ciascuna fascia o categoria in relazione alla dotazione organica di cui all'art. 2.

4. Fermi restando i criteri di calcolo previsti dall'art. 10 della legge regionale 21/86 e dall'art. 20 della legge regionale 21/03, sull'importo della pensione annua, spettante al personale ammesso al beneficio del collocamento a riposo anticipato, si applica la percentuale di riduzione indicata nella tabella C. La riduzione permanente della pensione è fissata nella misura dello 0,08 per cento per ogni mese, o frazione superiore a giorni 15, di anzianità anagrafica o contributiva, mancante al raggiungimento della quota "90" indicato nella colonna a) della medesima superiore tabella. La percentuale di riduzione di cui al comma precedente è applicata sull'importo lordo di pensione spettante, comprensivo dell'indennità di contingenza. La medesima riduzione percentuale, si applica altresì all'importo lordo della indennità di buonuscita, e, in ogni caso, non può essere inferiore al 10 per cento.

5. Le domande per accedere al pensionamento di cui al comma 3 dovranno essere presentate dagli aventi titolo nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ove le domande presentate superino la percentuale di cui al comma 3, al beneficio sono ammessi i dipendenti con maggiore anzianità contributiva e, a parità, quelli di maggiore età anagrafica.

7. Le domande di prepensionamento possono essere avanzate anche dai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno in corso riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni, fatta salva la verifica dei requisiti all'atto del collocamento a riposo.

8. Il collocamento a riposo di cui al presente articolo è disposto a partire dalla scadenza del termine di cui al quinto comma per contingenti semestrali pari ad un quarto del numero delle domande presentate. Il personale degli Istituti regionali d'arte e delle Scuole materne sussidiarie è collocato a riposo con cadenza annuale dal 1° settembre 2010 e dal 1° settembre 2011.

9. L'inserimento nei quattro contingenti d'uscita di cui al comma precedente è stabilito d'ufficio dall'Amministrazione, tenuto conto del criterio dell'età anagrafica più elevata tra i soggetti aventi diritto che abbiano presentato istanza.

10. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti ammessi al beneficio del prepensionamento verrà ripartita in tre quote, ciascuna pari ad un terzo del totale, da erogarsi a decorrere dalla data di collocamento a riposo con cadenza annuale. L'importo già erogato a titolo di anticipazione dell'indennità di buonuscita è decurtato interamente dalla prima quota e l'eventuale parte rimanente sulle successive. Nessun onere per il pagamento frazionato è posto a carico dell'Amministrazione regionale. E' fatta salva la quota dell'indennità di buonuscita posta a garanzia dei prestiti contro cessione del quinto previsti dall'articolo 45 della legge regionale n. 10/99.

11. A decorrere dal primo gennaio 2012, al personale rimasto in servizio, che aveva maturato i requisiti minimi di cui al comma 3 e che non abbia fatto domanda ai sensi del comma 5, si applicano le finestre di accesso al trattamento di pensione previste dall'articolo 1, comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni.

12. E' data facoltà all'Amministrazione, in relazione a proprie motivate esigenze organizzative e funzionali, di differire la data di collocamento a riposo richiesta dal singolo dipendente nell'ambito dei contingenti semestrali sulla base di criteri oggettivi adottati con preventivo atto datoriale .

13. Ai dipendenti ai quali, ai sensi dell'art. 39, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è riconosciuto il diritto al collocamento a riposo in quanto figli di disabili gravi è attribuito un trattamento di buonuscita ridotto nella misura del 30 per cento da applicarsi sull'importo totale lordo spettante.

14. Sono abrogati l'art. 2, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e l'art. 23 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

15. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, si applicano altresì al personale già inquadrato nei ruoli della Regione Siciliana alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31, o comunque assunto in esito a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale 7 maggio 1996, n. 31.

Per le finalità del presente comma nel caso di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento è autorizzata per l'esercizio 2009 la spesa di 300 migliaia di euro, cui si provvede con parte della disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

16. Sono fatte salve le ulteriori misure di contenimento della spesa pensionistica che potranno essere individuate dalla Giunta Regionale a verifica degli esiti dei collocamenti in quiescenza derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni.

17. Al fine di conseguire risparmi di spesa in materia di personale, la contrattazione collettiva regionale dovrà individuare per il triennio 2011-2013 in quale percentuale le risorse derivanti dalle cessazioni dal servizio, ordinariamente destinate a incrementare il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale e il Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni per il personale con qualifica non dirigenziale, confluiranno negli stessi, fermo restando che tale risparmio non potrà essere inferiore alla metà dell'ammontare di tali risorse..

18. La Regione, all'esito del piano di razionalizzazione di cui al presente articolo, provvederà alla riduzione degli organici e alla razionalizzazione degli immobili e delle strutture con l'obiettivo di pervenire ad un risparmio nel triennio 2011-2013 non inferiore al 15% delle spese di funzionamento, ivi compresi i fitti passivi, utenze ed acquisti di dotazioni strumentali, sulla base delle proposte dei Dirigenti generali dei Dipartimenti.

Tabella C

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Riduzione percentuale 0,1 % per mese
(a)	(b)	(c)
75	50	14,40%
76	50	13,44%
77	50	12,48%
78	50	11,52%
79	50	10,56%
80	50	9,60%
81	50	8,64%
82	50	7,68%
83	50	6,72%
84	50	5,76%
85	50	4,80%
86	50	3,84%
87	50	2,88%
88	50	1,92%
89	50	0,96%
90	50	0,00%

ART. 6

(Rideterminazione dotazione organica regionale)

1. Definito il nuovo assetto ordinamentale previsto dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, adottate le misure di razionalizzazione di cui alle disposizioni della presente legge, individuati i profili del personale non dirigenziale e le modalità attuative delle previsioni contenute nell'art.17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come interpretate dall'art.8 della legge 4 marzo 2009, n.15 d'intesa con le Organizzazioni sindacali, verificato lo stato di attuazione del Titolo IV della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, viene determinata, entro e non oltre un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

ART. 7

(Soppressione ARAN Sicilia)

1. E' soppressa l'ARAN Sicilia istituita dall'art. 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.

2. Il personale dell'ARAN Sicilia è assegnato al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, presso il quale è istituita l'Area "Relazioni sindacali", cui sono attribuite le relative funzioni sino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4.

3. Le somme relative al trattamento economico accessorio per il personale di cui al comma 2, determinate in 57 migliaia di euro per il comparto non dirigenziale e 121 migliaia di euro per il personale dirigenziale, sono rispettivamente iscritte nell'U.P.B. 1.4.1.1.1 capitolo 108015 e capitolo 108014.

4. Le funzioni dell'Aran Sicilia, sono affidate al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, che si avvarrà dell'assistenza dell'Aran nazionale previa stipula di apposita convenzione.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 178 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità delle somme derivanti dalla soppressione dell'art. 25 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nell'UPB 1.4.1.5.2., capitolo 109702.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità delle somme derivanti dalla soppressione dell'art. 25 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nell'UPB 1.4.1.5.2., capitolo 109702.

7. Per l'esercizio finanziario 2011 la spesa valutata rispettivamente in 178 migliaia di euro per le finalità del comma 3 ed in 100 migliaia di euro per le finalità del comma 4 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione UPB 1.4.1.5.2 – codice 050102.

Art. 8

(Riduzione organici uffici di diretta collaborazione e personale esterno)

1. Al fine di realizzare risparmi nella spesa destinata al personale, gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori, ivi compresi i Servizi di pianificazione e controllo strategico, che si costituiscono a partire dall'entrata in vigore della presente legge, possono avvalersi di un numero complessivo non superiore a cinque unità di personale esterno con rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, di cui non più di due riconducibili alla qualifica dirigenziale. In ogni caso la dotazione organica complessiva degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, che si costituiscono dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridotta in misura complessiva non inferiore al 30 per cento rispetto all'attuale.

2. Effettuata la ricognizione del personale esterno contrattualizzato o comandato presso tutti i Dipartimenti dell'Amministrazione regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, su

proposta dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, adotta idonee misure per ridurre il ricorso al personale esterno in percentuale non inferiore al 20 per cento dei rapporti vigenti.

ART. 9

(Rapporti di lavoro subordinati a termine e misure in materia di precariato)

1. L'Amministrazione regionale per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario assume esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure previste dal Decreto Legislativo 165/2001 e dalle leggi sul lavoro subordinato nell'impresa. L'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile è consentito nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Legislativo 165/2001 e secondo la disciplina del Decreto Legislativo 368/2001.

2. Cessato il divieto di assunzione di cui all'art. 4, l'amministrazione regionale adotta procedure concorsuali o selettive, rispetta il principio di trasparenza e imparzialità in ogni forma di reclutamento e impiego.

3. In fase di prima determinazione della dotazione organica prevista dall'art. 2 della presente legge e nel limite dei posti vacanti e disponibili della stessa, tutti i rapporti di lavoro subordinato a termine instaurati con l'Amministrazione regionale e con le Amministrazioni pubbliche le cui competenze sono state normativamente trasferite, per effetto di disposizioni normative, alla Regione, vengono, a richiesta degli interessati, trasformati a tempo indeterminato, a condizione che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- a) i relativi contratti siano stati stipulati per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge;
- b) i relativi contratti siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

- c) il personale sia stato contrattualizzato a seguito di procedure selettive di natura concorsuale ovvero in forza di specifiche disposizioni di legge;
- d) il servizio espletato presso l'Amministrazione regionale non sia stato valutato negativamente, in conformità alle norme contrattuali.

4. All'inquadramento nei corrispondenti ruoli si provvederà, ai sensi delle norme vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le condizioni economiche previste nel rapporto contrattuale in corso e l'assegnazione della nuova sede di servizio secondo le esigenze di riorganizzazione dell'Amministrazione.

5. Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale con qualifica dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato quale estraneo all'Amministrazione e, parimenti, non trova applicazione nei confronti del personale a qualunque qualifica appartenente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, quale estraneo all'Amministrazione, presso gli uffici di diretta collaborazione dell'Organo politico.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n.24, nonché dall'art. 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n.244 nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.

7. Il presente articolo non comporta nuova o maggiore spesa.

ART. 10

(Armonizzazione stato giuridico ed economico personale di cui all'art.119, Legge Regionale 28 dicembre 2004, n.17)

1. Al personale confluito nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, così come modificata dalla legge regionale 19 aprile 2007, n. 11, si applica, senza oneri aggiuntivi, il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, avuto riguardo all'anzianità di servizio posseduta alla data del 30/09/2008 e secondo le equiparazioni con le categorie dell'ordinamento regionale di cui all'allegata tabella "B".

2. Ferma restando la misura del trattamento economico complessivo annuo in atto in godimento, la differenza scaturente dall'applicazione delle voci

stipendiali previste dal contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali costituisce, per i dipendenti del comparto non dirigenziale, reddito differenziale di anzianità e, per i dirigenti, retribuzione individuale di anzianità.

3. Per un periodo non superiore ad un triennio dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali, le aziende, gli enti e gli istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, anche in deroga alle rispettive previsioni statutarie e regolamentari, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico in qualunque ruolo, categoria e qualifica, devono attivare le procedure di mobilità di cui agli articoli 23 e 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedendo, in via prioritaria, anche rispetto alle previsioni di cui all'art. 30, comma 2 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'immissione in ruolo del personale di cui al comma 1 che faccia domanda di trasferimento secondo le equiparazioni già disposte dalla tabella B.

4. Il personale in comando presso le società Terme di Sciacca SpA e Terme di Acireale SpA continua ad disimpegnare le mansioni già possedute in relazione alle professionalità previste dal CCNL del settore termale.

5. L'Amministrazione regionale assicura il versamento dei contributi di previdenza e quiescenza del personale di cui al precedente comma 1.

6. Il trattamento di fine rapporto viene corrisposto dall'Amministrazione regionale, che provvede direttamente al recupero delle somme già accantonate dalle Aziende autonome di appartenenza poste in liquidazione.

TABELLA B

DIRIGENTE	DIRIGENTE II FASCIA
QUADRO	CATEGORIA D/6
1°LIVELLO Impiegato	CATEGORIA D/4
2°LIVELLO Impiegato	CATEGORIA C/8
3°LIVELLO Impiegato	CATEGORIA C/5
CATEGORIA SPECIALE (2°/3° LIV. Operaio)	CATEGORIA B /4
4°LIVELLO Operaio/Impiegato	CATEGORIA B/3

5° LIVELLO Operaio/Impiegato	CATEGORIA B/2
6° LIVELLO Operaio	CATEGORIA A/3

ART. 11

NORMA FINALE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente Legge.
2. La presente Legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.